

COMUNICATO SINDACALE

Al fine di fare chiarezza tra i lavoratori a seguito della notizia relativa al fatto che la CODACONS ha manifestato la volontà di dare vita ad una class action per la richiesta degli arretrati relativi agli anni di blocco contrattuale e per rivendicare la riapertura della contrattazione, è bene precisare quanto segue:

- la sentenza della Corte costituzionale n° 178 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta del blocco contrattuale a partire dal mese di agosto 2015, escludendo però un effetto retroattivo, cioè un diritto al risarcimento del danno per gli anni interessati dal blocco;
- a seguito della suddetta sentenza le scriventi OO.SS. hanno immediatamente avviato la procedura per arrivare alla riapertura del tavolo di contrattazione relativo al Comparto Unico regionale;
- in fase di approvazione del bilancio regionale sono state previste le somme per il rinnovo contrattuale;
- a seguito delle nostre sollecitazioni il Comitato per le politiche contrattuali ha avviato le procedure per inviare all'ARRS (agenzia regionale per le relazioni sindacali) la direttiva per dare il via al rinnovo contrattuale, procedure che sono in fase di ultimazione.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che la riapertura della contrattazione relativa al Comparto Unico valdostano è imminente!

In riferimento alla class action proposta si sollevano le seguenti perplessità:

- La class action nei confronti di una pubblica amministrazione è un'azione volta all'affermazione di un diritto e non al risarcimento del danno (art. 1 d.lgs. 198/09). Un'azione diretta ad ottenere un risarcimento del danno (comunque con decorrenza successiva alla pronuncia della Consulta) può essere proposta solo con ricorso al Giudice del lavoro, che ha competenza esclusiva per le controversie relative ai rapporti di lavoro, e può essere promossa solo dai lavoratori interessati e non già da associazioni.
- La class action può essere attuata solo a tutela di interessi e diritti collettivi riferiti a utenti e consumatori (art. 139 d.lgs. 206/05). Gli interessi e diritti tutelati dalla norma si riferiscono esplicitamente all'associazionismo dei consumatori e alla trasparenza dei contratti di acquisto di beni o servizi, e non del contratto di lavoro.

Ogni iniziativa volta ad ottenere un risarcimento, pertanto, incontrerebbe lo scoglio della citata sentenza della Corte Costituzionale, sia per la parte precedente alla sentenza, poiché la stessa Corte adotta lo strumento della incostituzionalità sopravvenuta proprio per blindare gli anni precedenti ed esclude spazi per il recupero del pregresso, sia per la parte successiva poiché la sentenza non consente quantificazioni precise in quanto afferma che il riavvio della contrattazione economica si svolge nell'ambito delle disponibilità definite negli strumenti di politica finanziaria.

Aosta, 18 gennaio 2016

Il segretario FP/CGIL
Carmela Macheda

Il segretario SAVT/FP
Claudio Albertinelli

Il segretario FIALP/SIVDER
Pierpaolo Gaia

Il segretario UIL/FPL
Ramira Bizzotto

Il segretario CONAPO
Simone Oliveri